



Bruxelles, 8 marzo 2017
(OR. en)

**Fascicolo interistituzionale:
2017/0047 (NLE)**

**7098/17
ADD 1**

**AELE 28
EEE 7
N 9
ISL 4
FL 6
MI 198
ENV 236
ENT 58**

PROPOSTA

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	3 marzo 2017
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2017) 111 final - ANNEX I
Oggetto:	ALLEGATO della proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di Comitato misto SEE in merito a una modifica dell'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2017) 111 final - ANNEX I.

All.: COM(2017) 111 final - ANNEX I



Bruxelles, 3.3.2017
COM(2017) 111 final

ANNEX 1

ALLEGATO

della

proposta di decisione del Consiglio

**relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea,
in sede di Comitato misto SEE in merito a una modifica
dell'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE**

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N.

del

che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98, considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2011, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni dei veicoli commerciali leggeri nuovi nell'ambito dell'approccio integrato dell'Unione finalizzato a ridurre le emissioni di CO₂ dei veicoli leggeri¹.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) n. 205/2012 della Commissione, del 6 gennaio 2012, recante modifica dell'allegato II del regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le fonti di dati e i parametri dei dati che gli Stati membri sono tenuti a comunicare².
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 293/2012 della Commissione, del 3 aprile 2012, relativo al monitoraggio e alla comunicazione dei dati relativi all'immatricolazione dei veicoli commerciali leggeri ai sensi del regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio³.
- (4) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) n. 114/2013 della Commissione, del 6 novembre 2012, che integra il regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla domanda di deroga rispetto agli obiettivi per le emissioni specifiche di CO₂ dei veicoli commerciali leggeri nuovi⁴.
- (5) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) n. 1047/2013 della Commissione, del 21 agosto 2013, che modifica il regolamento delegato (UE) n. 114/2013 della Commissione al fine di rettificare le emissioni specifiche medie di CO₂ nel 2010 indicate per il costruttore Piaggio⁵.
- (6) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 253/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, che modifica il regolamento (UE)

¹ GU L 145 del 31.5.2011, pag. 1.

² GU L 72 del 10.3.2012, pag. 2.

³ GU L 98 del 4.4.2012, pag. 1.

⁴ GU L 38 del 9.2.2013, pag. 1.

⁵ GU L 285 del 29.10.2013, pag. 1.

n. 510/2011 al fine di definire le modalità di conseguimento dell'obiettivo del 2020 di ridurre le emissioni di CO₂ dei veicoli commerciali leggeri nuovi⁶.

- (7) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) n. 404/2014 della Commissione, del 17 febbraio 2014, che modifica l'allegato II del regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il monitoraggio delle emissioni di CO₂ dei veicoli commerciali leggeri nuovi omologati con un sistema a più fasi⁷.
- (8) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 410/2014 della Commissione, del 23 aprile 2014, recante modifica al regolamento di esecuzione (UE) n. 293/2012 della Commissione relativo al monitoraggio delle emissioni di CO₂ da veicoli commerciali leggeri nuovi omologati con un sistema a più fasi⁸.
- (9) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 427/2014 della Commissione, del 25 aprile 2014, che stabilisce una procedura di approvazione e certificazione di tecnologie innovative per la riduzione delle emissioni di CO₂ dei veicoli commerciali leggeri a norma del regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio⁹.
- (10) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato XX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 21av (Direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) dell'allegato XX dell'accordo SEE è inserito quanto segue:

"21aw. **32011 R 0510**: Regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2011, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni dei veicoli commerciali leggeri nuovi nell'ambito dell'approccio integrato dell'Unione finalizzato a ridurre le emissioni di CO₂ dei veicoli leggeri (GU L 145 del 31.5.2011, pag. 1), modificato da:

- **32012 R 0205**: Regolamento delegato (UE) n. 205/2012 della Commissione, del 6 gennaio 2012 (GU L 72 del 10.3.2012, pag. 2),
- **32014 R 0253**: Regolamento (UE) n. 253/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014 (GU L 84 del 20.3.2014, pag. 38),
- **32014 R 0404**: Regolamento delegato (UE) n. 404/2014 della Commissione, del 17 febbraio 2014 (GU L 121 del 24.4.2014, pag. 1).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

⁶ GU L 84 del 20.3.2014, pag. 38.

⁷ GU L 121 del 24.4.2014, pag. 1.

⁸ GU L 121 del 24.4.2014, pag. 21.

⁹ GU L 125 del 26.4.2014, pag. 57.

- a) all'articolo 7, paragrafo 2, è aggiunto il seguente comma:
- "Se il raggruppamento comprende unicamente costruttori stabiliti negli Stati EFTA, tali costruttori devono trasmettere le informazioni all'Autorità di vigilanza EFTA. Se il raggruppamento comprende almeno un costruttore stabilito nell'Unione e almeno un costruttore stabilito negli Stati EFTA, i costruttori trasmettono le informazioni alla Commissione e all'Autorità di vigilanza EFTA."
- b) All'articolo 7, paragrafo 3, è aggiunto il seguente comma:
- "L'Autorità di vigilanza EFTA ne informa i costruttori stabiliti negli Stati EFTA."
- c) All'articolo 7, paragrafo 4, è aggiunto il seguente comma:
- "Se il raggruppamento comprende unicamente costruttori stabiliti negli Stati EFTA, tali costruttori informano congiuntamente l'Autorità di vigilanza EFTA. Se il raggruppamento comprende o viene esteso per includere almeno un costruttore stabilito nell'Unione e almeno un costruttore stabilito negli Stati EFTA, i costruttori informano congiuntamente la Commissione e l'Autorità di vigilanza EFTA."
- d) All'articolo 7, paragrafo 5, anziché "articoli 101 e 102 del TFUE" leggasi "articoli 53 e 54 dell'accordo SEE" e anziché "Unione" leggasi "SEE".
- e) All'articolo 7, paragrafo 7, e all'articolo 10, paragrafo 1, le parole "e l'Autorità di vigilanza EFTA" sono inserite dopo "Commissione".
- f) Anche i dati trasmessi dagli Stati EFTA sono conservati nel registro centralizzato di cui all'articolo 8, paragrafo 4.
- g) All'articolo 8, paragrafo 4, è aggiunto il seguente comma:
- "L'Autorità di vigilanza EFTA esegue i calcoli di cui al primo comma per i costruttori stabiliti negli Stati EFTA e informa ciascuno dei costruttori stabiliti negli Stati EFTA a norma del secondo comma."
- h) Fatto salvo il protocollo 1 dell'accordo, all'articolo 8, paragrafi 5 e 6, e all'articolo 11, paragrafi 3, 4, 5 e 6, le parole "o l'Autorità di vigilanza EFTA, a seconda del caso" sono inserite dopo "Commissione".
- i) All'articolo 9, paragrafo 1, sono aggiunti i seguenti commi:
- "Qualora il costruttore o il responsabile del raggruppamento sia stabilito in uno Stato EFTA, l'Autorità di vigilanza EFTA impone l'indennità per le emissioni in eccesso.
- Le indennità per le emissioni in eccesso sono ripartite tra la Commissione e l'Autorità di vigilanza EFTA proporzionalmente alla quota delle immatricolazioni di veicoli commerciali leggeri nuovi nell'UE o negli

Stati EFTA, rispettivamente, rispetto al numero complessivo di veicoli commerciali leggeri nuovi immatricolati nel SEE."

j) All'articolo 9, paragrafo 3, sono aggiunti i seguenti commi:

"La Commissione europea utilizza il proprio metodo consolidato di riscossione delle indennità per le emissioni in eccesso, come stabilito al paragrafo 1 della decisione n. 2012/99/UE della Commissione, anche in relazione alle immatricolazioni negli Stati EFTA di costruttori stabiliti nell'UE.

L'Autorità di vigilanza EFTA determina i metodi di riscossione delle indennità per le emissioni in eccesso di cui al paragrafo 1. Tali metodi si basano su quelli della Commissione."

k) All'articolo 9, paragrafo 4, è aggiunto il seguente comma:

"Per quanto riguarda gli Stati EFTA, essi stessi stabiliscono la destinazione dell'importo delle indennità per le emissioni in eccesso."

l) Fatto salvo il protocollo 1 dell'accordo, all'articolo 11, paragrafo 2, le parole "o, nel caso di un fornitore o di un costruttore stabiliti negli Stati EFTA, all'Autorità di vigilanza EFTA" sono inserite dopo "Commissione".

m) All'articolo 12, paragrafo 2, è aggiunto il seguente comma:

"I fornitori o i costruttori stabiliti negli Stati EFTA inviano le domande di cui al presente articolo alla Commissione. La Commissione attribuisce a queste domande la stessa priorità delle altre domande presentate a norma del presente articolo."

n) All'articolo 12, paragrafo 4, è aggiunto il seguente comma:

"Le decisioni della Commissione che approvano tecnologie innovative a norma del presente articolo sono generalmente applicabili e vengono integrate nell'accordo SEE."

o) Il presente regolamento non si applica al Liechtenstein.

21awa. **32012 R 0293**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 293/2012 della Commissione, del 3 aprile 2012, relativo al monitoraggio e alla comunicazione dei dati relativi all'immatricolazione di nuovi veicoli commerciali leggeri ai sensi del regolamento (EU) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 98 del 4.4.2012, pag. 1), modificato da:

– **32014 R 0410**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 410/2014 della Commissione, del 23 aprile 2014 (GU L 121 del 24.4.2014, pag. 21).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

a) agli articoli 9 e 10, le parole "o, nel caso di un costruttore stabilito negli Stati EFTA, all'Autorità di vigilanza EFTA" sono inserite dopo "Commissione".

- b) L'articolo 10, paragrafo 3, non si applica per quanto riguarda l'Autorità di vigilanza EFTA.

21awb. **32013 R 0114**: Regolamento delegato (UE) n. 114/2013 della Commissione, del 6 novembre 2012, che integra il regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla domanda di deroga rispetto agli obiettivi per le emissioni specifiche di CO₂ dei veicoli commerciali leggeri nuovi (GU L 38 del 9.2.2013, pag. 1), modificato da:

- **32013 R 1047**: Regolamento delegato (UE) n. 1047/2013 della Commissione, del 21 agosto 2013 (GU L 285 del 29.10.2013, pag. 1).

Ai fini del presente accordo il regolamento si intende adattato come in appresso:

- a) fatto salvo il protocollo 1 dell'accordo, all'articolo 6, paragrafo 1, le parole "o l'Autorità di vigilanza EFTA, a seconda del caso" sono inserite dopo "Commissione".
- b) L'articolo 6, paragrafo 2, e il messaggio di posta elettronica di cui all'allegato I non si applicano per quanto riguarda l'Autorità di vigilanza EFTA.

21awc. **32014 R 0427**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 427/2014 della Commissione, del 25 aprile 2014, che stabilisce una procedura di approvazione e certificazione di tecnologie innovative per la riduzione delle emissioni di CO₂ dei veicoli commerciali leggeri a norma del regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 125 del 26.4.2014, pag. 57)."

Articolo 2

I testi dei regolamenti (UE) n. 510/2011 e (UE) n. 253/2014, dei regolamenti delegati (UE) n. 205/2012, (UE) n. 114/2013, (UE) n. 1047/2013 e (UE) n. 404/2014 e dei regolamenti di esecuzione (UE) n. 293/2012, (UE) n. 410/2014 e (UE) n. 427/2014 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il [...], a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE*.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il [...].

* [Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.]

Per il Comitato misto SEE
Il presidente
[\[...\]](#)

I segretari
del Comitato misto SEE
[\[...\]](#)